

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 8 ottobre 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DECRETO 13 settembre 2016.

Abilitazione all'«I.I.P.P. Istituto Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica» ad istituire e ad attivare nella sede di Palermo, via XII Gennaio n. 34, un corso di specializzazione in psicoterapia. (16A07149)..... Pag. 1

DECRETO 13 settembre 2016.

Abilitazione della «Scuola di psicoterapia integrata» ad istituire e ad attivare nella sede di Massa - località Marina Massa - un corso di specializzazione in psicoterapia. (16A07150)..... Pag. 2

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Kairos - Società cooperativa sociale», in Taggia e nomina del commissario liquidatore. (16A07204)..... Pag. 2

DECRETO 25 luglio 2016.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola e sociale L'Alpicella», in Pietrabruna e nomina del commissario liquidatore. (16A07205)..... Pag. 3



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI,
LE AUTONOMIE E LO SPORT

DECRETO 1° settembre 2016.

Ammissione al finanziamento del Fondo per lo sviluppo delle isole minori - annualità 2009 - di un progetto del Comune di Santa Marina Salina. (16A07299) *Pag.* 4

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imatinib Sandoz», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1256/2016). (16A07153) *Pag.* 6

DELIBERA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Adalat Crono», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1257/2016). (16A07154) *Pag.* 7

DETERMINA 16 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Konakion», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1260/2016). (16A07165) *Pag.* 8

DETERMINA 20 settembre 2016.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Luminale», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1271/2016). (16A07158) *Pag.* 9

DETERMINA 20 settembre 2016.

Classificazione del medicinale per uso umano «Orfadin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1266/2016). (16A07160) *Pag.* 10

DETERMINA 20 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imatinib Medac», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1263/2016). (16A07163) *Pag.* 12

DETERMINA 20 settembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Confidex», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1272/2016). (16A07167) *Pag.* 13

**Università «Unitelma Sapienza»
di Roma**

DECRETO 22 agosto 2016.

Approvazione dello Statuto. (16A07181).... *Pag.* 14

Università del Molise

DECRETO RETTORALE 20 settembre 2016.

Modifica dello statuto. (16A07151) *Pag.* 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Sandoz» (16A07152) *Pag.* 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Accord» (16A07155) *Pag.* 34

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Mylan» (16A07156) *Pag.* 35


Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Algesalona» (16A07159) *Pag.* 36

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bivalirudina Accord» (16A07161) *Pag.* 37

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Busulfan Accord» (16A07162) *Pag.* 38

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Seran Farma». (16A07164) *Pag.* 39

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Eurogenerici». (16A07166) *Pag.* 40



Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società CSL Behring GmbH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Confidex»;

Vista la domanda con la quale la ditta CSL Behring GmbH ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 038844027;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 13 gennaio 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 23 maggio 2016;

Vista la deliberazione n. 39 del 28 luglio 2016 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CONFIDEX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «1000 polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro di polvere + 1 flaconcino in vetro con 40 ml + dispositivo transf. con filtro - AIC n. 038844027 (in base 10) 151FMV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 460,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 759,18.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Confidex» è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 20 settembre 2016

Il direttore generale: PANI

16A07167

UNIVERSITÀ «UNITELMA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO 22 agosto 2016.

Approvazione dello Statuto.

IL PRESIDENTE

Visto il vigente Statuto di Unitelma Sapienza, emanato in data 7 agosto 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 18 agosto 2014 - Serie generale, e in particolare l'art. 9, comma 2, lettera b);

Vista la delibera adottata dal Senato accademico in data 27 aprile 2016, con la quale è stata approvata la modifica dello Statuto;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 25 maggio 2016, con la quale è stato approvato il testo del nuovo Statuto, redatto in applicazione dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la propria nota del 7 giugno 2016, prot. n. 0001847, con la quale è stato inviato al MIUR il testo del nuovo Statuto, per il controllo previsto dall'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto che il MIUR con propria nota n. 0009787 del 29 luglio 2016 non formula alcuna osservazione in merito al testo del nuovo statuto e quindi l'Università può trasmettere il decreto di modifica dello Statuto al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

È approvato, nel testo allegato n. 1, lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma «Unitelma Sapienza».



Il presente decreto, con l'unito testo del nuovo Statuto, sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 agosto 2016

Il Presidente: AVALLONE

ALLEGATO I

STATUTO «UNITELMA SAPIENZA»

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica

L'Università degli studi di Roma «Unitelma Sapienza», università telematica (nel seguito «Unitelma Sapienza»), è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, alla quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, funzioni e responsabilità, docenti, personale tecnico-amministrativo e studenti.

«Unitelma Sapienza» è dotata di personalità giuridica privata e gode di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile.

«Unitelma Sapienza» ha sede in Roma, attualmente presso i locali di Sapienza Università di Roma.

Art. 2.

Fonti normative

«Unitelma Sapienza» assume, come fonti normative per la sua attività:

- a) i dettati costituzionali;
- b) le disposizioni di legge sulla formazione universitaria per l'ordinamento degli studi;
- c) il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- d) il presente Statuto;
- e) i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli successivamente adottati.

Art. 3.

Finalità e attività

3.1 «Unitelma Sapienza» esplica le funzioni primarie della ricerca scientifica e della didattica, organizzando la formazione di livello superiore, l'aggiornamento culturale e professionale, i master e i corsi di formazione e di alta formazione e le attività a queste strumentali e/o complementari.

3.2 «Unitelma Sapienza» può conferire i titoli di Laurea (L), Laurea magistrale (LM), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR). Può altresì rilasciare i titoli di master universitari di primo e secondo livello nonché diplomi o attestati relativi ai corsi di formazione o di alta formazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento anche legati all'esercizio delle professioni.

3.3 «Unitelma Sapienza» è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3.4 Per la progettazione e la realizzazione di tutte le attività formative «Unitelma Sapienza» utilizza, in via prevalente, le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza avendone cura di:

- a) favorire l'accesso ai corsi di studio agli utenti lavoratori o comunque impossibilitati a frequentare attività formative in presenza, anche supportando gli studenti più meritevoli;
- b) provvedere al tempestivo aggiornamento delle conoscenze disciplinari;
- c) monitorare il livello di apprendimento degli iscritti favorendo iniziative e strumenti di apprendimento cooperativo;
- d) sostenere il processo di apprendimento attraverso forme di tutorato sia di contenuto che relative al ritmo e al processo di apprendimento.

3.5 «Unitelma Sapienza» promuove e favorisce le dimensioni internazionali degli studi, dell'insegnamento e della ricerca scientifica e considera tra i propri obiettivi la promozione e il rilascio di titoli congiunti, lo sviluppo della mobilità internazionale di docenti, studenti e personale tecnico amministrativo, nonché l'ammissione e la formazione di studenti stranieri.

3.6 «Unitelma Sapienza» persegue le proprie finalità nel rispetto della dignità della persona umana, nel pluralismo delle idee e nella trasparenza dell'informazione e delle procedure; tutela la piena libertà delle idee e l'espressione delle libertà politiche, sindacali e religiose; garantisce a tutto il personale e agli studenti le condizioni necessarie per esprimere e comunicare liberamente il proprio pensiero; assicura pari opportunità nel lavoro e nello studio. «Unitelma Sapienza» adotta un codice etico, che è approvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

3.7 «Unitelma Sapienza» garantisce ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori autonomia di ricerca e libertà d'insegnamento e pari opportunità di accesso ai finanziamenti per la ricerca.

3.8 Per il raggiungimento delle proprie finalità, «Unitelma Sapienza» intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi. Può costituire, partecipare e/o controllare società di capitali e costituire centri di ricerca o centri di ricerca e di servizi, anche interuniversitari. Può promuovere e partecipare a consorzi con altre università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri. «Unitelma Sapienza» esplica, altresì, funzioni di servizio per conto di altre università ed enti formativi pubblici e privati.

3.9 I rapporti con Sapienza Università di Roma costituiscono componente fondamentale dell'organizzazione di «Unitelma Sapienza». Tali rapporti, coordinati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l., si articolano attraverso apposite convenzioni, con regolamento dei relativi rapporti economici, approvate dal Consiglio di amministrazione e, per quelle di rilevanza o ricaduta didattica, dal Senato accademico. In particolare, tali convenzioni possono prevedere l'utilizzo, da parte di Sapienza, delle tecnologie telematiche di «Unitelma Sapienza»; la realizzazione e la gestione di corsi di studio Sapienza affidati ad «Unitelma Sapienza» per la gestione in piattaforma e per la tutorship agli studenti; la realizzazione di master e di corsi di formazione anche per il mercato internazionale; l'impegno di docenti e ricercatori di ruolo provenienti da Sapienza Università di Roma e dalla stessa assegnati con specifici comandi di durata annuale rinnovabile; la partecipazione di docenti e ricercatori «Unitelma Sapienza» a programmi di ricerca di Sapienza Università di Roma.

3.10 «Unitelma Sapienza» può attivare iniziative editoriali anche di tipo multimediale.


Art. 4.

Patrimonio e mezzi finanziari

4.1 «Unitelma Sapienza» è promossa e sostenuta dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che ne controlla il perseguimento dei fini istituzionali e provvede al monitoraggio dei flussi finanziari.

4.2 Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo di «Unitelma Sapienza» sono costituiti da:

- a) i proventi derivanti dai contributi di iscrizione a carico degli studenti;
- b) altri proventi delle attività istituzionali e di quelle per conto terzi;



c) erogazioni e fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici ed imprese pubbliche e private, italiani o esteri.

TITOLO SECONDO

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 5.

Articolazione delle strutture

5.1 Gli organi di governo di «Unitelma Sapienza» sono competenti in materia di pianificazione strategica e di indirizzo, di bilancio, di attribuzione programmata delle risorse, di definizione degli indicatori di efficienza-efficacia delle diverse strutture, di relazioni internazionali, di servizi informatici generali e di organizzazione dei servizi e delle strutture, di politiche del personale, di offerta formativa, di orientamento e inserimento nel lavoro, di criteri generali dei rapporti con gli studenti, di tutela del patrimonio di «Unitelma Sapienza», di valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

5.2 Sono organi di «Unitelma Sapienza»:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il rettore;
- c) il Senato accademico;
- d) i dipartimenti;
- e) il direttore generale;
- f) il Nucleo di valutazione;
- g) il Presidio di qualità;
- h) il Collegio dei revisori dei conti.

5.3 Per realizzare i fini istituzionali, «Unitelma Sapienza» si articola in dipartimenti ai quali spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di ricerca e delle attività didattiche di competenza e di quanto ad esse correlato.

Sono altresì attivabili centri secondo quanto disciplinato dal presente Statuto. «Unitelma Sapienza» può altresì concorrere ad analoghe strutture interuniversitarie finalizzate alla ricerca ed alla formazione.

5.4 Possono essere organizzate, altresì, strutture a termine, finalizzate alla ricerca, alla didattica, ai servizi od a loro integrazione previa approvazione del Consiglio di amministrazione e su parere del Senato accademico.

5.5 Il Consiglio di amministrazione approva l'istituzione, la riorganizzazione, la modifica o la soppressione di dipartimenti e centri ovvero delle altre strutture di cui al comma precedente, previo parere del Senato accademico.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

6.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione strategica e finanziaria e di programmazione del personale, ha funzioni di indirizzo e di controllo delle attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, patrimoniale di «Unitelma Sapienza» ed è organo di vigilanza sulla loro sostenibilità finanziaria. Il Consiglio di amministrazione si ispira al principio delle pari opportunità tra uomini e donne.

6.2 Il Consiglio di amministrazione si compone di 9 membri:

- a) rettore, che viene nominato dal Consiglio stesso secondo quanto previsto dall'art. 7.3;
- b) quattro membri nominati dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;
- c) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- d) un rappresentante designato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- e) due eminenti personalità della ricerca scientifica e della cultura ovvero qualificati esponenti di fondazioni, di Onlus, di istituzioni o organizzazioni pubbliche o private, designati dal Senato accademico su una rosa di nomi pari al doppio, proposta dal rettore.

6.3 I componenti il Consiglio di amministrazione rimangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.

6.4 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

6.5 Il Consiglio è convocato dal rettore; in sua assenza o in caso di suo impedimento, dal vicario se nominato ovvero da altro docente delegato dal rettore, ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo del quorum strutturale e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

6.6 Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica senza considerare i membri di cui al precedente comma lettera d), e) ed f).

Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione.

6.7 Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale che svolge le funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

6.8 Compete al Consiglio di amministrazione:

- a) determinare le linee di sviluppo di «Unitelma Sapienza» in funzione delle finalità istituzionali e in aderenza alle indicazioni dal Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.;
- b) deliberare lo Statuto e le relative modifiche, sentito il Senato accademico;
- c) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione;
- d) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- e) decidere sulle questioni patrimoniali;
- f) approvare le convenzioni ed i contratti, l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- g) deliberare le consistenze di organico dei docenti, dei ricercatori, su proposta del Senato accademico, e del personale tecnico-amministrativo, su proposta del direttore generale;
- h) approvare il piano di assunzione di nuovi docenti, ricercatori, proposto dal Senato accademico, in termini di aree disciplinari e settori scientifico disciplinari, su conforme parere del direttore generale;
- i) approvare il piano di assunzione di figure di profilo tecnico amministrativo, proposto dal Direttore generale;
- j) definire i criteri generali per l'organizzazione della Direzione generale;
- k) nominare il rettore;
- l) deliberare, su proposta del Senato accademico il regolamento didattico di ateneo;
- m) deliberare, su proposta del Senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche;
- n) deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi di studio, previo parere favorevole del Senato accademico, sentite le relative strutture didattiche e di ricerca;
- o) dettare i criteri generali per la determinazione di tasse e contributi a carico degli studenti, nonché per gli esoneri ed eventuali agevolazioni nonché per i premi e le borse di studio;
- p) dettare i criteri generali per le convenzioni di promozione delle attività didattiche;
- q) dettare i criteri per l'attivazione di strutture decentrate di cui al successivo art. 14;
- r) definire l'indennità di carica del rettore, e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
- s) definire, in sede di bilancio previsionale, il budget per il salario accessorio del personale tecnico amministrativo;
- t) deliberare lo stanziamento annuale in ordine agli insegnamenti da attivare e agli incarichi e contratti da conferire a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale, su proposta del Senato accademico;
- u) nominare i membri del Nucleo di valutazione;
- v) nominare i membri del Presidio di qualità;
- w) approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi;



x) approvare, di norma ogni triennio, un documento di bilancio sociale per informare, tutta la comunità e i suoi interlocutori, sulle scelte operate, le attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate rispetto alle finalità istituzionali.

Art. 7.

Rettore

7.1 Il rettore convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione.

7.2 Il rettore ha le seguenti competenze:

a) ha la rappresentanza legale di «Unitelma Sapienza» e la rappresenta nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;

b) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

c) cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e di ricerca scientifica;

d) convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di amministrazione;

e) vigila sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione e ne assicura l'esecuzione in materia didattica e di ricerca scientifica;

f) adotta, nelle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica dello stesso Consiglio;

g) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza e l'efficacia delle strutture didattiche, scientifiche e di ricerca;

h) adotta, sulla base delle direttive del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, tutti gli adempimenti inerenti il reclutamento dei docenti e dei ricercatori;

i) adotta i provvedimenti di chiamata di docenti e ricercatori, sulla base delle proposte del Senato accademico;

j) adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato accademico, salvo ratifica;

k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di «Unitelma Sapienza»;

l) può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi e istruttori e nelle materie di sua competenza;

m) emette, congiuntamente al direttore generale, gli ordinativi di pagamento di spese che eccedono le competenze del direttore generale secondo i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

7.3 Il rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Università o tra personalità del mondo accademico, scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 6 anni e non può essere confermato.

7.4 Il rettore può nominare un vicario scelto tra i docenti di ruolo strutturati; in mancanza, in caso di assenza o impedimento, può farsi sostituire con delega da altro docente dell'Università. In ogni caso colui che sostituisce il rettore non assume la legale rappresentanza di «Unitelma Sapienza».

7.5 Il rettore, per le attività di sua competenza, può nominare appositi delegati, scelti tra personale docente o ricercatore.

Art. 8.

Senato accademico

8.1 Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore che lo presiede;

b) i direttori di dipartimento;

c) un rappresentante dei professori di prima fascia;

d) un rappresentante dei professori di seconda fascia;

e) un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e determinato;

f) un rappresentante del personale tecnico amministrativo.

Alle sedute del Senato accademico partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale con funzioni di segretario, anche avvalendosi di propri collaboratori.

Per la validità delle adunanze del Senato accademico è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica, oltre al rettore che lo presiede.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le delibere riguardanti le procedure di cui all'art. 9, comma 3, lettera f) è necessaria la presenza almeno del rettore, dei Direttori di Dipartimento, di un rappresentante dei professori di prima fascia, e di un rappresentante dei professori di seconda fascia.

8.2 I membri elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni.

8.3 Compete al Senato accademico:

a) proporre al Consiglio di amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;

b) proporre il regolamento didattico di ateneo e le eventuali variazioni;

c) proporre al Consiglio di amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;

d) formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di amministrazione sui programmi di sviluppo dei corsi di studio di «Unitelma Sapienza»;

e) stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;

f) proporre l'attivazione delle procedure di valutazione comparativa;

8.4 I rappresentanti dei professori di prima fascia, di seconda fascia, dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo sono eletti dalle rispettive componenti e durano in carica tre anni e possono essere rieletti per una sola volta consecutiva.

8.5 I membri del Senato accademico designati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.

TITOLO TERZO

STRUTTURE DI RICERCA E DIDATTICHE

Art. 9.

Dipartimenti

9.1 I dipartimenti sono strutture primarie e fondamentali per la ricerca e per le attività formative, omogenee per fini e/o per settori disciplinari.

9.2 La gestione amministrativa e contabile delle attività dei dipartimenti è attribuita all'area competente della Direzione generale.

9.3 Ai dipartimenti afferiscono professori ordinari, associati e ricercatori, in misura non inferiore a 25 unità. Ogni eccezione dovrà essere deliberata motivatamente dal Senato accademico.

9.4 I dipartimenti svolgono le seguenti attività:

a) definiscono, in linea con le determinazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'anno;

b) elaborano un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare i progetti di ricerca;

c) promuovono collaborazioni e convenzioni con soggetti sia pubblici che privati per creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e la didattica anche a livello europeo e internazionale;

d) propongono l'ordinamento didattico e/o le relative modifiche dei corsi di studio di loro pertinenza o della parte di ordinamento didattico di loro pertinenza, dandone comunicazione al rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico;

e) propongono al Senato accademico, per la relativa approvazione, l'attivazione o la modifica dei dottorati di ricerca afferenti al dipartimento e la costituzione di scuole di dottorato; approvano i relativi programmi;



f) promuovono - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio - l'attivazione di Master di primo e di secondo livello, di scuole di specializzazione, dandone comunicazione al rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico;

g) promuovono l'attivazione - previa verifica delle risorse disponibili ed assicurando il prioritario funzionamento dei corsi di studio - delle attività di alta formazione, specializzazione, aggiornamento, dandone comunicazione al rettore per la successiva approvazione da parte del Senato accademico;

h) definiscono annualmente le esigenze di reclutamento, articolate per settori scientifico-disciplinari, di nuovi professori e ricercatori per garantire prioritariamente la sostenibilità dell'offerta formativa;

i) organizzano le attività didattiche di pertinenza, ripartendo le stesse tra i docenti del Dipartimento per competenza specifica, assicurando altresì per quanto possibile un'equa ripartizione;

l) collaborano alla realizzazione dei corsi di studio e ne assumono la responsabilità organizzativa diretta;

m) svolgono tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

9.5 Gli organi del dipartimento sono:

a) direttore. È eletto dai membri del Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno e dura in carica tre anni;

b) Consiglio di dipartimento. Ne fanno parte, con diritto di voto, in relazione alle rispettive competenze fissate dalla legge tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori, ivi inclusi quelli a tempo determinato.

9.6 Il Consiglio di dipartimento si riunisce, di norma, su base trimestrale.

Art. 10.

Centri di ricerca, centri di servizi e centri misti

10.1 «Unitelma Sapienza» può istituire, con decreto del rettore e sulla base di conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico, centri di ricerca, centri di servizi e centri di ricerca e servizi, finalizzati a potenziare le possibilità di ricerca e di servizio dell'ateneo.

10.2 L'istituzione, la modifica e la soppressione dei centri di cui al comma precedente sono deliberati, su proposta del rettore, dal Consiglio di amministrazione.

10.3 «Unitelma Sapienza» può promuovere o partecipare, sulla base di apposite convenzioni, a centri interuniversitari, consorzi, società consortili, società consortili a responsabilità limitata, cui possono concorrere altre Università o strutture di altre Università, nonché altri enti pubblici o istituzioni private. Sulle proposte relative sono chiamati ad esprimersi positivamente con la maggioranza assoluta dei rispettivi *quorum* strutturali, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione ai quali saranno sottoposte periodiche relazioni sullo sviluppo delle attività.

Art. 11.

Corsi di studio

11.1 L'offerta formativa è realizzata dai corsi di studio. Essi sono, secondo la normativa vigente, corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione, master di primo e di secondo livello e possono essere coordinati nell'ambito di un'area didattica.

11.2 Un'area didattica raggruppa più corsi di studio appartenenti ad una comune area scientifico-culturale o a classi o gruppi di classi, articolati sequenzialmente (triennali appartenenti alla stessa classe o a classi affini e magistrali appartenenti alla stessa classe o a classi affini) e/o orizzontalmente (triennali simili, magistrali simili).

11.3 L'area didattica o il singolo corso di studio sono coordinati da uno specifico Consiglio; esso è costituito da tutti i docenti del o dei corsi di studio coordinati, inclusi i docenti a contratto e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei corsi di studio. I docenti a contratto e i rappresentanti degli studenti non concorrono al *quorum* strutturale e funzionale.

11.4 I docenti che compongono un Consiglio eleggono al loro interno un Presidente, cui spetta il compito di convocare il Consiglio, determinare l'ordine del giorno, organizzare la didattica e coordinare - in accordo con il/i dipartimento/i coinvolto/i - le coperture didattiche dei singoli insegnamenti.

11.5 I consigli operano in conformità al regolamento didattico di ateneo, assicurano la qualità delle attività formative, formulano proposte relativamente all'ordinamento, individuano annualmente i docenti tenendo conto delle esigenze di continuità didattica.

TITOLO QUARTO

STRUTTURE AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

Art. 12.

Direttore generale

12.1 «Unitelma Sapienza» si avvale per lo svolgimento delle sue attività, oltre che dei dipartimenti e, ove costituiti, dei centri, di una Direzione generale, articolata in macroaree ed aree organizzative affidate ad un responsabile che opera per la realizzazione degli obiettivi assegnati dal direttore generale.

L'organizzazione delle macroaree e delle aree è stabilita da apposito documento di organizzazione predisposto dalla Direzione generale, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, ed approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

12.2 Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.

12.3 Il direttore generale in particolare:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui è preposto anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) affida gli obiettivi ai responsabili di ciascuna delle macroaree e delle aree in cui si articola la Direzione generale. L'insieme degli obiettivi assegnati ai responsabili assume la forma di Piano esecutivo di gestione che viene reso noto al rettore all'inizio di ciascun anno;

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici;

d) emette congiuntamente al rettore gli ordinativi di spesa entro i termini ed i limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei responsabili delle macroaree e delle aree nonché dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;

f) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio di ateneo di previsione annuale, il bilancio di ateneo di esercizio;

g) predispone, d'intesa con il rettore, il bilancio sociale;

h) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;


i) partecipa alle riunioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione con diritto di intervento e senza diritto di voto;

l) coordina le strutture decentrate di cui al successivo art. 14;

m) esercita tutte le funzioni attribuitegli dal presente Statuto e dai regolamenti.

12.4 L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. che stabilisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento. Il direttore generale è scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale.

12.5 L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di collaborazione continuativa di diritto privato di durata non superiore a tre anni, rinnovabile. Il contratto definisce i diritti ed i doveri del direttore generale ed il relativo trattamento



economico che è determinato dal Consiglio di amministrazione. In caso di conferimento dell'incarico ad un dipendente «Unitelma Sapienza» o di altra Università, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

12.6 Il direttore generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive degli organi di governo di «Unitelma Sapienza», fatte salve le sfere di autonomia delle singole strutture riconosciute dal presente Statuto.

Art. 13.

Strutture decentrate

«Unitelma Sapienza» può, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati al fine di istituire, a livello territoriale decentrato:

a) punti di informazione e di divulgazione - di norma a livello provinciale - delle attività formative promosse da «Unitelma Sapienza» (*Info Point* Unitelma Sapienza);

b) strutture di servizio - di norma a livello pluriprovinciale - con funzioni promozionali, informative e di supporto agli studenti di Unitelma Sapienza (Centri di servizio territoriali Unitelma Sapienza);

c) strutture di collaborazione - di norma a livello regionale - elette anche come sedi di svolgimento degli esami - (Poli didattici Unitelma Sapienza).

TITOLO QUINTO

ORGANI DI VERIFICA E CONTROLLO E REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14.

Organi di verifica e controllo

Sono organi di verifica e controllo il Nucleo di valutazione di ateneo, il presidio di qualità, il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 15.

Nucleo di valutazione

15.1 Il Nucleo di valutazione ha il compito di verificare l'attività di ricerca e di valutare la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica nonché l'efficacia ed efficienza dell'amministrazione e dei rispettivi servizi.

15.2 «Unitelma Sapienza» assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

15.3 Il Nucleo è costituito da 5 componenti, di cui almeno tre esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di valutazione (anche non accademica). Il Nucleo al suo interno elegge un coordinatore.

15.4 I componenti del Nucleo durano in carica tre anni; il mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

15.5 I componenti del Nucleo sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del rettore.

15.6 Il Nucleo opera in piena autonomia e provvede a:

a) acquisire ed esaminare i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture, delle attività didattiche, di ricerca e amministrative che in esse si svolgono;

b) predisporre i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali;

c) esprimere pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attività didattiche, di ricerca e dell'amministrazione;

d) esprimere valutazioni con cadenza pluriennale sulla qualità ed efficacia delle strategie di reclutamento attuate dai dipartimenti;

e) acquisire periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti, dandone pubblicità;

f) svolgere attività di monitoraggio anche in relazione all'attuazione delle linee programmatiche e al raggiungimento degli obiettivi strategici di «Unitelma Sapienza»;

g) trasmettere al rettore un rapporto annuale sulle proprie attività e sullo stato di avanzamento delle indagini in corso;

h) svolgere le funzioni di verifica, previste dalla normativa vigente, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale;

i) svolgere tutti gli altri compiti previsti dalla normativa vigente.

15.7 Il Nucleo, per le proprie attività, si avvale di dati provenienti da tutte le strutture accademiche e amministrative dell'ateneo; si avvale, inoltre, del supporto dei comitati di monitoraggio dei corsi di studio e del presidio di qualità. Il Nucleo rende note le proprie considerazioni finali, anche sulle attività dei singoli comitati di monitoraggio, alla fine di ogni anno accademico e comunque prima di ogni eventuale ripartizione delle risorse per l'anno accademico successivo.

Art. 16.

Presidio di qualità

16.1 Il Presidio della qualità è un organo dell'ateneo con funzioni di promozione della cultura della qualità; di consulenza agli organi di governo dell'ateneo sulle tematiche della qualità; di sorveglianza, monitoraggio e promozione del miglioramento continuo della qualità; di supporto alle strutture dell'ateneo nella gestione dei processi per l'assicurazione della qualità.

16.2 Le principali competenze attribuite al Presidio della qualità sono:

a) consulenza agli organi di governo dell'ateneo ai fini della definizione e dell'aggiornamento della politica per l'assicurazione della qualità;

b) definizione e aggiornamento degli strumenti per l'attuazione della politica per l'assicurazione della qualità dell'ateneo, con particolare riferimento alla definizione e all'aggiornamento dell'organizzazione (processi e struttura organizzativa) per la qualità della formazione dei corsi di studio e della ricerca dei dipartimenti;

c) organizzazione e gestione delle attività di formazione del personale coinvolto nell'assicurazione della qualità della didattica e della ricerca;

d) sorveglianza e monitoraggio del regolare e adeguato svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di formazione (con particolare riferimento alla rilevazione delle opinioni degli studenti, dei laureandi e dei laureati, al periodico aggiornamento delle informazioni sui corsi di studio, alle attività periodiche di riesame dei corsi di studio e all'efficacia delle azioni correttive e di miglioramento);

e) supporto alla gestione dei flussi informativi e documentali relativi all'assicurazione della qualità con particolare attenzione a quelli da e verso organi di governo dell'ateneo, il Nucleo di valutazione, i dipartimenti e i corsi di studio.

16.3 Il Presidio è costituito da 5 componenti, di cui almeno tre esterni all'ateneo, di elevata qualificazione professionale in materia di assicurazione di qualità. Il Presidio al suo interno elegge un coordinatore.

Art. 17.

Collegio dei revisori dei conti

17.1 Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

17.2 Il Collegio è composto da tre membri scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali dei conti.

17.3 I componenti del Collegio sono nominati dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l. e durano in carica tre anni e, comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato può essere rinnovato.

17.4 Il funzionamento e i compiti del Collegio sono definiti nel regolamento per l'amministrazione e la contabilità deliberato dal Consiglio d'amministrazione.



Art. 18.

Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

18.1 Le attività amministrative, finanziarie e contabili sono disciplinate da apposito regolamento che definisce il sistema budgetario, i criteri di redazione del bilancio e le procedure amministrative, finanziarie e contabili di «Unitelma Sapienza».

18.2 Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è approvato dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dall'approvazione del presente statuto, sentito il Senato accademico.

TITOLO SESTO

ORGANI DI GARANZIA

Art. 19.

Codice etico

19.1 «Unitelma Sapienza» adotta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, comma 4, il Codice etico e nomina la relativa Commissione di garanzia preposta all'accertamento delle violazioni del codice stesso e agli atti conseguenti.

19.2 I membri della Commissione di garanzia durano in carica tre anni, dalla data di emanazione del codice e non sono riconfermabili.

19.3 Le violazioni del Codice vengono accertate dalla Commissione di garanzia che propone le relative sanzioni al Consiglio di amministrazione; quest'ultimo decide in merito con provvedimento definitivo.

Art. 20.

Collegio di disciplina

«Unitelma Sapienza» istituisce ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 il Collegio di disciplina. Esso è deputato a svolgere l'iter disciplinare e ad esprimere il parere conclusivo in merito all'irrogazione di sanzioni nei confronti di docenti e ricercatori. Il Collegio è nominato tra i professori universitari e i ricercatori strutturati e/o a contratto.

Art. 21.

Comitato unico di garanzia

Presso «Unitelma Sapienza» è istituito, ai sensi della direttiva del 4 marzo 2011 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro per le pari opportunità, il Comitato unico di garanzia (CUG). Esso si compone di 4 membri effettivi e 2 supplenti costituiti con le modalità di cui al punto 3.1.2 della citata direttiva e svolge i compiti stabiliti al punto 3.2 della direttiva stessa.

TITOLO SETTIMO

PROFESSORI, RICERCATORI, PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIVO

Art. 22.

Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico

22.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati, nell'ambito delle risorse stabilite dal Consiglio di amministrazione, con decreto del rettore, secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.

22.2 Ai professori e ai ricercatori di ruolo di «Unitelma Sapienza» è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza e di previdenza previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Università statali.

Art. 23.

Insegnamenti e attività didattica

23.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.

23.2 Per l'inizio di ogni anno accademico il Senato accademico, sulla base della proposta dei dipartimenti, conferisce ai professori e ricercatori anche a tempo determinato gli incarichi didattici interni e gli incarichi didattici da conferire mediante contratto.

23.3 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.

23.4 I contratti di cui al presente articolo sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

23.5 Da tali contratti deve risultare:

- a) la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte dell'ateneo nei confronti del docente;
- b) l'autonomia didattica del docente;
- c) la predeterminazione consensuale degli impegni di lavoro;
- d) la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;
- e) la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
- f) la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

Art. 24.

Personale tecnico-amministrativo

24.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal direttore generale sulla base dei criteri generali individuati dal Consiglio di amministrazione.

24.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato dal CCNL del personale universitario ove compatibile con la natura giuridica di soggetto privato di «Unitelma Sapienza».

TITOLO OTTAVO

STUDENTI

Art. 25.


Attività di orientamento e tutorato

«Unitelma Sapienza» promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal regolamento didattico.

Art. 26.

Diritto allo studio

«Unitelma Sapienza», nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, dota i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strut-



ture esterne comunque riconducibili ad «Unitelma Sapienza» e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.

Art. 27.

Carta dei servizi

27.1 La Carta dei servizi, stabilita dall'art. 4 del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha la finalità di informare lo studente sull'offerta formativa di «Unitelma Sapienza».

27.2 La Carta in particolare comprende tutte le informazioni relative:

- a. ai diritti e doveri degli studenti;
- b. alle attività didattiche;
- c. alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi;
- d. alle soluzioni tecniche fornite.

Art. 28.

Garante degli studenti

Il Garante degli studenti è nominato dal rettore, sentiti i dipartimenti, per un periodo di tre anni. Il Garante è a disposizione degli studenti per ricevere eventuali reclami, osservazioni e proposte. Il Garante ha diritto di compiere accertamenti e riferisce al rettore che, in relazione al caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

TITOLO NONO

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Devoluzione del patrimonio

Qualora «Unitelma Sapienza» dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio Telma Sapienza S.c. a r.l.

Art. 30.

Norme transitorie

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui all'art. 7 del presente statuto sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 31.

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 agosto 2016

Il Presidente: AVALLONE

16A07181

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO RETTORALE 20 settembre 2016.

Modifica dello statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il vigente statuto dell'Università degli studi del Molise emanato con decreto rettorale n. 15 del 10 gennaio 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 21 gennaio 2012;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Vista la delibera del 15 marzo 2016 con la quale il Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 26 febbraio 2016, ha approvato modifiche allo statuto in parola;

Vista la rettorale protocollo n. 5631-I/2 del 18 marzo 2016 con la quale il predetto statuto è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto parere di legittimità e di merito;

Vista la nota protocollo n. 6608 del 17 maggio 2016 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato le proprie osservazioni;

Vista la delibera del 12 luglio 2016 con la quale il senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione espresso in data 8 giugno 2016, ha approvato il testo dello statuto nel quale sono stati recepiti i rilievi formulati nella ministeriale protocollo n. 6608 del 17 maggio 2016;

Vista la rettorale protocollo n. 15482-I/2 del 22 luglio 2016 con la quale il predetto statuto è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la risposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alla precitata rettorale di cui alla ministeriale protocollo n. 11609 del 19 settembre 2016;

Ritenuto pertanto che sia definitivamente compiuto il procedimento amministrativo per l'emanazione delle modifiche allo statuto;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto modificato dell'Università degli studi del Molise, il cui testo è allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

